



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/06/2021)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 30/06/2021)

Fonte istitutiva: Il Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Banca Regionale Europea S.p.A. è un fondo pensione preesistente, costituito in forma di associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 4, c.1 lettera b) del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni ed integrazioni, ed è stato istituito con atto sottoscritto in data 18/12/1998 n. 74800/10438 sulla base di un accordo sottoscritto in data 23 luglio 1998 tra la Banca Regionale Europea S.p.A. (B.R.E.) e le Organizzazioni Sindacali Aziendali Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Federdirigenti, mediante il quale si è pervenuti alla trasformazione dei due trattamenti integrativi già vigenti presso la Banca (l'uno riservato al personale assunto presso l'ex Banca del Monte di Lombardia sino al 27 aprile 1993 e l'altro a quello assunto presso l'ex Cassa di Risparmio di Cuneo sino al 14 ottobre 1992) in un regime a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale con decorrenza 1° ottobre 1998, istituendo una Sezione unica a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.

Destinatari:

- tutti i dipendenti in pianta stabile della Banca iscritti prima del 28 aprile 1993 al trattamento integrativo della ex Banca del Monte di Lombardia o iscritti fino al 14 ottobre 1992 al trattamento integrativo della ex Cassa di Risparmio di Cuneo;
- i dipendenti della Banca assunti in base agli accordi ed alla normativa tempo per tempo vigenti ed in epoca successiva alle date di cui alla lettera a), purché abbiano aderito nelle forme previste dallo Statuto;
- i dipendenti di cui alle lettere a) e b) che a seguito del trasferimento del rapporto di lavoro da B.R.E. ad altra società del Gruppo abbiano optato per la conservazione della propria posizione individuale presso il Fondo Pensione in costanza di contribuzione;
- i dipendenti della Banca che hanno aderito esclusivamente con conferimento del TFR, ancorché abbiano ceduto il contratto ad altra società del Gruppo e successivamente abbiano fatto pervenire la loro adesione al Fondo;
- tutti gli iscritti che, pur avendo richiesto esplicitamente le prestazioni nelle forme previste dallo Statuto, non hanno revocato le prestazioni accessorie, con onere a proprio carico;
- i dipendenti di cui alle lettere a), b) e c) che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con la Banca o con altre società del Gruppo, non abbiano richiesto il trasferimento presso altri fondi ovvero il riscatto dell'intera posizione individuale;
- soggetti fiscalmente a carico degli Associati.

Contribuzione:

Quota TFR	Contributo ⁽¹⁾		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro	

Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	minimo 1%	3% ⁽³⁾	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	libera	minimo 1%	3% ⁽³⁾	

⁽¹⁾ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore, incrementabile con frazioni minime dello 0,50% (fino al 12%) ovvero tramite versamenti volontari effettuabili direttamente sulla propria posizione individuale.

⁽³⁾ o diversa percentuale in relazione agli accordi sindacali tempo per tempo firmati per il personale proveniente da altre Aziende del Gruppo o per i neoassunti dai CCNL di categoria.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del FONDO PENSIONE B.R.E.BANCA nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata mensilmente.

Per il personale già iscritto ai Fondi Integrativi ex CRC ed ex BML la contribuzione obbligatoria a carico della Banca è fissata nella misura del 3,875% della retribuzione annua complessiva assunta come base per la determinazione del TFR, mentre la contribuzione a carico del personale è fissata nella misura minima dell'1% incrementabile con frazioni minime dello 0,50% (fino al 12%) ovvero tramite versamenti volontari effettuabili direttamente sulla propria posizione individuale. La scelta circa l'eventuale variazione potrà essere oggetto di ulteriori modifiche mensili.

E' inoltre possibile effettuare versamenti volontari, ad integrazione della contribuzione individuale, sulla propria posizione di previdenza complementare. La misura della contribuzione e la cadenza dei versamenti sono stabiliti dall'Associato all'atto dei versamenti stessi.

Sulla posizione aperta a favore dei familiari fiscalmente a carico possono essere versate contribuzioni da parte dello stesso familiare (se maggiorenne) o dell'Associato, con esclusione di qualsiasi obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. La misura della contribuzione e le scadenze dei versamenti sono determinati liberamente, fermo restando che l'importo complessivo annuo dei versamenti dovrà essere pari ad almeno 200,00 Euro. Per maggiori informazioni in merito, si rimanda al "**Regolamento recante la disciplina dell'adesione e della contribuzione al fondo dei familiari fiscalmente a carico**", scaricabile dal sito del FONDO.

I versamenti volontari possono avvenire mediante versamento, a mezzo bonifico bancario, da parte dell'Associato o del familiare. E' altresì possibile la sottoscrizione del Versamento continuativo, revocabile in qualsiasi momento, con importo e periodicità stabiliti all'atto della sottoscrizione: in tal caso il Fondo provvederà agli addebiti con modalità SDD (Sepa Direct Debit) sul conto corrente indicato.